

COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
AFFARI DI GIUSTIZIA

LXXIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BETTIOL GIUSEPPE

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	597
Disegni di legge (Discussione e approvazione):	
Ripristino dell'efficacia del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, riguardante i diritti spettanti alle cancellerie e segreterie giudiziarie. (1704)	597
PRESIDENTE	598
AMATUCCI, <i>Relatore</i>	597
CAPALOZZA	598
TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	598
Integrazione del ruolo amministrativo e del ruolo di ragioneria degli istituti di prevenzione e di pena. (1663)	598
PRESIDENTE	598, 599
ROCCHETTI, <i>Relatore</i>	598
TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	599
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Disposizioni in materia di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari. (1653)	602
PRESIDENTE	602, 603, 604
ROCCHETTI, <i>Relatore</i>	602, 604
LECCISO	603
ARATA	603
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	605

La seduta comincia alle 9,30.

BUCCIARELLI DUCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Coli, Dossetti, Mussini e Riccio.

Discussione del disegno di legge: Ripristino dell'efficacia del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, riguardante i diritti spettanti alle cancellerie e segreterie giudiziarie. (1704).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ripristino dell'efficacia del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, riguardante i diritti spettanti alle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Su di esso la IV Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

Prego il relatore, onorevole Amatucci, di riferire.

AMATUCCI, *Relatore*. Con decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, per far fronte al pagamento delle spese di ufficio delle preture e dei tribunali, venne stabilito di prelevare una certa aliquota dai diritti di cancelleria. Questo prelievo veniva fatto su tutte le copie, gli atti stragiudiziali, il lavoro straordinario, ecc., mentre le somme eventualmente residue venivano ripartite tra i funzionari delle cancel-

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1951

lerie stesse. Inoltre, l'articolo 100 del predetto decreto-legge stabiliva che, qualora non si arrivasse a raggiungere la somma necessaria per coprire queste spese, lo Stato avrebbe dovuto versare un supplemento pari alla differenza tra la somma stabilita per le spese di ciascun ufficio e quella ricavata dai diritti.

Nell'aprile 1948, con decreto legislativo numero 486, tenendo presente che si era verificato un sensibile aumento specialmente in materia di carta, registri, ecc., i diritti di cancelleria vennero sensibilmente aumentati. L'articolo 10 di questo decreto stabiliva che esso dovesse avere efficacia fino al 30 giugno 1950; ciò nella previsione del ritorno alla normalità del mercato e del ribasso dei generi, specialmente della carta.

Senonché, contrariamente alle previsioni, il prezzo della carta è aumentato, e altri generi sono rimasti a un alto livello; di modo che si è dovuta ridurre fortemente la somma che si ricavava dai diritti di cancelleria per far fronte alle spese di ufficio delle preture e dei tribunali.

Per venire incontro a questa esigenza, e per non danneggiare i funzionari delle segreterie e delle cancellerie, si è giunti alla proposta di legge attuale. Essa tende a mantenere in vigore la situazione determinata dalla predetta legge, e, poiché questa è scaduta il 30 giugno 1950, stabilisce una proroga fino al 1952, retrodatandone l'efficacia dal 1° luglio 1950.

Mi pare che questo disegno di legge corrisponda a criteri di giustizia, sia per le ragioni che ho esposto, sia per quelle che sono esaurientemente illustrate nella relazione, e credo che gli onorevoli colleghi non avranno difficoltà ad approvarlo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CAPALOZZA. Noi non siamo favorevoli a questo disegno di legge, perché ci sembra che, in definitiva, esso si risolva nel far pagare le spese di giustizia a chi alla giustizia deve ricorrere. Noi pensiamo, invece, che debba essere lo Stato a venire incontro alle necessità dei cittadini che appartengono alla organizzazione dello Stato.

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Il Governo insiste per la approvazione di questo disegno di legge, perché ormai è scaduta l'efficacia del decreto legislativo 9 aprile 1948, e bisogna in qualche modo provvedere. Non escludo che si possa in seguito provvedere anche diversamente, ma per il momento occorre ricongiungersi alla legge precedente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« Il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, è richiamato in vigore a decorrere dal 1° luglio 1950 fino al 30 giugno 1952 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Integrazione del ruolo amministrativo e del ruolo di ragioneria degli istituti di prevenzione e di pena. (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato). (1663).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Integrazione del ruolo amministrativo e del ruolo di ragioneria degli istituti di prevenzione e di pena, già approvato dalla II Commissione permanente del Senato, sul quale la IV Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

Prego il relatore, onorevole Rocchetti, di riferire.

ROCCHETTI, Relatore. Le ragioni che hanno mosso il Governo alla presentazione di questo disegno di legge si leggono esaurientemente nella relazione presentata a suo tempo al Senato della Repubblica. Ivi si fa il punto sull'attuale stato amministrativo delle nostre carceri giudiziarie e dei luoghi di pena, e si vede come la situazione si sia venuta notevolmente ad aggravare rispetto a quella dell'ante-guerra.

Con questo disegno di legge, per sanare tutte le necessità, considerato anche che molte carceri con oltre 100 detenuti stabilmente residenti non hanno un direttore locale, ma sono affidate soltanto al Procuratore della Repubblica, si propone di aumentare il numero di posti in organico.

Aumento di organico consigliato dalle necessità del lavoro e anche dalla opportunità

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1951

di dare un maggiore sviluppo di carriera.

Non si può che essere favorevoli all'approvazione di questo disegno di legge, pur esprimendo il rammarico che non si possa fare di più, in quanto le esigenze sarebbero molto superiori. Non è stato possibile concordare con il Tesoro una cifra maggiore, e il disegno di legge presentato dal Ministro di grazia e giustizia costituisce un onere minimo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Richiamo soprattutto l'attenzione della Commissione sulle nuove possibilità di sviluppo di carriera. Per il ruolo amministrativo, gruppo A e gruppo B, si ha ora una possibilità di sviluppo di carriera fino al grado V, ciò che non vi era precedentemente. Questa situazione aveva fatto sì che precedenti concorsi rimanessero deserti. Perciò questo provvedimento non solo è urgente per i bisogni che è necessario soddisfare, ma anche perché si spera di ottenere così una maggiore affluenza ai concorsi e, conseguentemente, una maggiore selezione per le esigenze dell'Amministrazione carceraria.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

La tabella A, allegata al regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, modificata dal decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 1141, è sostituita da quella allegata alla presente legge, vistata dal Ministro per la grazia e giustizia e da quello per il tesoro.

(È approvato).

ART. 2.

La disposizione, di cui al numero 4 dell'articolo 7 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, è sostituita dalla seguente:

« Per la carriera di ragioneria: il diploma di ragioniere ».

(È approvato).

ART. 3.

Nella prima attuazione della presente legge, sono ridotti di un anno e mezzo i periodi di anzianità di grado, richiesti per l'avanzamento ai gradi superiori all'VIII ed al IX, rispettivamente, del ruolo amministrativo (gruppo A) e del ruolo di ragioneria (gruppo B), di cui ai numeri 1 e 4 della annessa tabella.

La riduzione di anzianità, di cui al precedente comma, non si applica al personale, che abbia già fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni e di essa non si può fruire per conseguire più di una promozione.

(È approvato).

ART. 4.

Ai concorsi di cui all'articolo 3 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, per la nomina nella carriera amministrativa di gruppo A, sono ammessi anche gli aspiranti muniti di laurea in pedagogia, lettere e filosofia e scienze agrarie.

La nomina degli aspiranti di cui al precedente comma è limitata a un numero di posti prestabilito per ogni concorso, che, in ogni caso, non deve superare la terza parte del numero totale dei posti messi a concorso.

(È approvato).

ART. 5.

La tabella n. 1, lettera n. 16, allegata al regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni è sostituita dalla seguente:

Salariati di 2° gruppo (capi d'arte)	n. 86
Salariati di 3° gruppo (operai comuni)	» 234
Salariati di 5° gruppo (operai comuni)	» 170

(È approvato).

ART. 6.

Alla maggiore spesa di complessive lire 55.695.000, derivante dall'incremento dei ruoli amministrativo e di ragioneria, previsto dalla presente legge, si provvede con l'economia dipendente dalla contemporanea riduzione dei posti in numero di 43 unità nel ruolo di sorveglianza (gruppo C), in numero di 6 unità, nel ruolo d'ordine (gruppo C) del personale degli istituti di prevenzione e di pena e con la riduzione di 32 unità del personale salariato di 7^a categoria, nonché mediante economia derivante dalla riduzione di lire 18.000.000 dalla somma stanziata nel capitolo 70 (vestiario ed armamento agenti di custodia) del bilancio del Ministero di grazia e giustizia, per l'esercizio finanziario 1950-1951.

(È approvato).

ART. 7.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio.

(È approvato).

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1951

Pongo in votazione la tabella del personale dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena allegata al disegno di legge:

N. 1. — RUOLO AMMINISTRATIVO (*Gruppo A*).

		Numero dei posti
		—
Grado	V Ispettori generali	5
»	VI Ispettori e direttori superiori	18
»	VII Direttori di 1 ^a classe	45
»	VIII Direttori di 2 ^a classe	50
»	IX Primi segretari	57
»	X Segretari	65
»	XI Vice segretari	65
Totale		240
		==

N. 2. — RUOLO TECNICO ALIENISTICO DEI MANICOMI GIUDIZIARI (*Gruppo A*).

		Numero dei posti
		—
Grado	V Ispettore generale alienista	1
»	VI Ispettore e direttore superiore alienista	1
»	VII Direttori di 1 ^a classe alienisti	2
»	VIII Direttori di 2 ^a classe alienisti	3
»	IX Medici primari alienisti	6
»	X Medici alienisti	14
»	XI Medici assistenti alienisti	14
Totale		27
		==

N. 3. — RUOLO ISPETTIVO TECNICO INDUSTRIALE AGRICOLO (*Gruppo A*).

		Numero dei posti
		—
Grado	V, VI, VII, VIII Ispettore tecnico industriale (1)	1
»	VI, VII, VIII Ispettore agricolo	1
Totale		2
		==

N. 4. — RUOLO DI RAGIONERIA (*Gruppo B*).

		Numero dei posti
		—
Grado	VI Ragionieri superiori	8
»	VII Ragionieri capi di 1 ^a classe	35
»	VIII Ragionieri capi di 2 ^a classe	48
»	IX Primi ragionieri	67
»	X Ragionieri	82
»	XI Vice ragionieri	82
Totale		240
		==

(1) Il posto di grado V con qualifica di ispettore generale per il personale tecnico industriale, ha carattere transitorio e *ad personam*.

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1951

N. 5. — RUOLO DI EDUCAZIONE (*Gruppo B*).

		Numero dei posti
Grado VIII	Censori	25
»	IX Vice censori	55
»	X Istitutori	80
»	XI Istitutori aggiunti }	80
Totale		160

N. 6. — RUOLO DEI CAPI TECNICI INDUSTRIALI E AGRICOLI (*Gruppo B*) (1).

		Numero dei posti
Grado VIII	Capo tecnico principale	1
»	IX Primo capo tecnico	2
»	X Capi tecnici	5
»	XI Capi tecnici aggiunti }	5
Totale		8

N. 7. — RUOLO TRANSITORIO DEL PERSONALE DELLE NUOVE PROVINCIE (*Gruppo A e B*).

		Numero dei posti
Grado VII	Medico provinciale con trattamento similare ai medici provinciali dell'in- terno (art. 10 regio decreto 14 novembre 1926, n. 2176)	1
»	Istitutore (da assorbirsi con la promozione a censore)	1
Totale		2

N. 8. — RUOLO D'ORDINE (*Gruppo C*).

		Numero dei posti
Grado IX	Archivisti capi	4
»	X Primi archivisti	10
»	XI Archivisti	18
»	XII Applicati	25
»	XIII Alunni d'ordine	7
Totale		64

(1) Resta scoperto un numero di posti pari a quello ricoperto nel ruolo transitorio del personale aggregato (articolo 20 regio decreto 4 aprile 1935, n. 497).

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1951

N. 9. — RUOLO DI SORVEGLIANZA (*Gruppo C*).

			Numero dei posti
Grado	IX	Assistenti capi	10
»	X	Assistenti 1 ^a classe	20
»	XI	Assistenti 2 ^a classe	32
»	XII	Assistenti 3 ^a classe }	138
»	XIII	Assistenti 4 ^a classe }	
Totale			200

(*È approvata*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge:
Disposizioni in materia di ammortamento
di titoli rappresentativi di depositi banca-
ri. (1653).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari.

Nella seduta precedente ci eravamo fermati all'articolo 10 sul quale era stato presentato un emendamento dal deputato Rocchetti per sostituire il testo originario dopo le parole: « il decreto stesso o un estratto deve », con il seguente testo: « restare affisso per la durata di 90 giorni a cura dell'Istituto emittente nei locali aperti al pubblico dello stabilimento predetto ».

ROCCHETTI, *Relatore*. Spiego le ragioni del mio emendamento. La procedura di ammortamento ha delle determinate forme di pubblicità che sono di due specie: la prima è quella della pubblicità su determinati giornali, e deve ricorrere un termine non inferiore a 90 e non superiore a 180 giorni tra la pubblicazione e l'emissione del nuovo libretto; la seconda è quella prevista dall'articolo 10, nella quale si stabilisce che il decreto deve essere notificato all'istituto emittente, e che questo deve procedere all'affissione nei propri locali.

Senonché l'articolo 10, come è stato proposto, presenta due inconvenienti. Innanzi tutto esso dice che il decreto deve essere affisso « sino alla scadenza del termine », senza parlare di un *dies a quo* per cui potrebbe soddisfarsi a questo obbligo anche con l'affissione per un periodo esiguo. Ma questo potrebbe essere un inconveniente relativo, per-

ché c'è l'altra forma di pubblicità a mezzo della stampa. L'inconveniente più grave, secondo me, è invece un altro: dicendo che la affissione deve durare « fino alla scadenza del termine stabilito ai sensi e per effetto dell'articolo precedente », senza precisare per quanto tempo, si dovrebbe intendere che il decorso di questo termine debba essere contemporaneo al decorso del termine previsto nell'articolo 9. Ora è bensì necessario che vi sia la pubblicità, ma non c'è nessuna ragione per richiedere la contemporaneità: se l'affissione non sarà stata fatta contemporaneamente, verrà fatta dopo. In base alle disposizioni contenute nel testo del disegno di legge, un direttore di banca potrebbe negare il rilascio del duplicato, se l'affissione non è contemporanea.

Siccome scopo della pubblicità è soltanto che il provvedimento sia affisso per un certo tempo, se l'affissione sarà contemporanea al decorso dell'altro termine, tanto meglio per la parte che l'avrà fatta, perché essa potrà avere più presto il duplicato; se invece sarà fatta successivamente, vorrà dire che la parte aspetterà maggior tempo per il rilascio del duplicato. Comunque sono salvi gli interessi della parte e dei terzi.

PRESIDENTE. La votazione dell'articolo 10 avverrà per divisione.

Pongo in votazione la prima parte fino alle parole: « il decreto stesso od un estratto deve ».

(*È approvata*).

Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Rocchetti sostitutivo della seconda parte dell'articolo 10.

(*È approvato*).

L'articolo risulta pertanto così formulato:

« Il ricorrente deve notificare il decreto che dichiara la inefficacia del libretto all'Istituto emittente presso lo stabilimento dove il li-

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1951

bretto è pagabile; il decreto stesso od un estratto deve restare affisso per la durata di 90 giorni a cura dell'Istituto emittente, nei locali aperti al pubblico dello stabilimento predetto ».

Passiamo all'articolo 11:

« Quando si tratti di libretto, la cui somma iscritta a credito non superi le lire 50.000, il pretore, col decreto che ne dichiara l'inefficiacia, autorizza l'Istituto emittente a rilasciare il duplicato dopo trascorso il termine di novanta giorni dalla data dell'affissione del decreto stesso o di un estratto nei locali aperti al pubblico dello stabilimento dell'Istituto emittente presso il quale il libretto è pagabile, purché sempre nel frattempo non venga fatta opposizione, esclusa ogni altra formalità di pubblicazione ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Dò lettura dell'articolo 12:

« L'opposizione deve essere proposta davanti alla stessa autorità giudiziaria che ha emesso il decreto, con citazione da notificarsi all'Istituto presso lo stabilimento dove il libretto è pagabile e a chi ha presentato il ricorso.

L'opposizione, tranne il caso in cui sia proposta dallo stesso Istituto emittente, non è ammissibile senza il deposito del libretto presso la cancelleria.

Se l'opposizione del detentore è respinta, il libretto, depositato a norma del precedente comma, viene consegnato al ricorrente dopo che la relativa sentenza è passata in cosa giudicata ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Dò lettura dell'articolo 13:

« Decorsi i termini di cui ai precedenti articoli 9, 10 e 11, senza che siano state fatte opposizioni e senza che il libretto perduto sia stato rinvenuto o recuperato, il ricorrente ha diritto di ottenere dall'Istituto emittente il rilascio del duplicato ».

LECCISO. Mi sembra che qui sarebbe più corretto parlare di libretto « smarrito » piuttosto che di libretto « perduto ».

Il concetto della legge è quello di smarrimento, sottrazione o distruzione. La perdita suppone che il libretto possa essere ritrovato.

Propongo perciò di sostituire alla parola: « perduto », la parola: « smarrito ».

ARATA. Il concetto è diverso. Quello di « smarrimento » è un concetto ben definito mentre vi possono essere altre forme di perdita.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Lecciso il quale vuole sostituire alla parola: « perduto », la parola: « smarrito ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo di cui ho dato precedentemente lettura:

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 14:

« Il duplicato può essere rilasciato dall'Istituto emittente ancorché vi sia stata opposizione del detentore, se il relativo giudizio sia stato dichiarato estinto, giusta certificazione del cancelliere da prodursi all'Istituto a cura del ricorrente ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Dò lettura dell'articolo 15:

« Il rilascio, a norma della presente legge, di duplicati di buoni nominativi e di libretti nominativi o al portatore, estingue nei confronti dell'Istituto emittente i diritti del detentore, ma non pregiudica le eventuali ragioni che questi abbia contro chi ha ottenuto il duplicato ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Dò lettura dell'articolo 16:

« Tutti gli atti comunque diretti o inerenti alla dichiarazione di inefficienza degli originali dei buoni o libretti perduti e al rilascio dei relativi duplicati sono a cura e a spese del denunciante o ricorrente.

Tutti gli atti occorrenti per conseguire il duplicato dei buoni fruttiferi, di libretti di risparmio o di deposito, nominativi ed al portatore, sono esenti da ogni tassa di bollo, ove i titoli non eccedano le lire 5000 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Dò lettura dell'articolo 17:

« Sono applicabili in caso di falsa denuncia di perdita di buoni o libretti le pene stabilite dal Codice penale ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1951

Dò lettura dell'articolo 18:

« Le disposizioni contenute nella presente legge sono applicabili soltanto ad aziende esercenti il credito e la raccolta del risparmio, legalmente esistenti ed autorizzate, restando abrogata ogni precedente disposizione di legge o norma speciale in materia incompatibile con le disposizioni della presente legge ad eccezione della facoltà, che rimane salva, riservata dall'articolo 25 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e dall'articolo 13 del regio decreto 27 maggio 1909, numero 437, per quelle Casse di risparmio presso le quali anteriormente al 14 luglio 1887 erano già in vigore norme speciali per l'emissione dei duplicati dei libretti perduti, di continuare la regolamentazione e lo svolgimento delle procedure di inefficacia in base alle proprie norme statutarie.

Le aziende esercenti il credito e la raccolta del risparmio possono stabilire norme speciali per facilitare il rilascio di duplicati quando la somma iscritta a credito nel buono del libretto o nel libretto non supera le lire 10.000 ».

ROCCHETTI, *Relatore*. Propongo un emendamento soppressivo dell'ultima parte del primo comma dalle parole: « ad eccezione della facoltà » in poi.

Le ragioni dell'emendamento sono queste: la norma di cui propongo la soppressione, non solo non è più attuale, ma contrasta con quella del secondo comma dell'articolo 18.

L'articolo 18 contempla i limiti di applicabilità di queste disposizioni e contiene delle norme abrogative. Dice cioè che le disposizioni contenute nella presente legge sono applicabili soltanto ad aziende esercenti il credito e la raccolta del risparmio, ed abroga ogni precedente disposizione di legge incompatibile con le disposizioni della presente legge. Fa però una eccezione a questa abrogazione: « Resta valida la facoltà riservata dall'articolo 25 del testo unico delle leggi sulle Casse di Risparmio, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e dall'articolo 13 del regio decreto 27 maggio 1909, n. 437, per le Casse di Risparmio presso le quali anteriormente al 14 luglio 1887 erano già in vigore norme speciali per l'emissione dei duplicati dei libretti perduti, di continuare la regolamentazione e lo svolgimento delle procedure di inefficacia in base alle proprie norme statutarie ».

L'articolo 25 della legge sulle Casse di risparmio dice che si applicano le disposizioni

della legge del 1909. Di modo che, questo richiamo all'articolo 25 non fa che richiamare la legge del 1909, che, se non ricordo male, è il primo testo unico sulle Casse di risparmio. Ora, nella legge del 1909 si legge questa norma: « Gli istituti possono stabilire che non sia richiesta l'indicazione del numero del libretto perduto e possono stabilire anche norme per facilitare l'emissione di duplicati per somme non superiori a lire 100 ».

La prima parte di questa norma, per quanto riguarda cioè l'indicazione del numero del libretto, deve intendersi già abrogata dalla disposizione analoga contenuta in questo disegno di legge. Resta, quindi, soltanto la facoltà eccezionale concessa a questi istituti di poter contenere nelle proprie norme statutarie disposizioni dirette a facilitare i duplicati per somme non superiori a lire 100. Ma quest'ultima norma non vale la pena di mantenerla, perché è maggiore la fatica di andare alla ricerca della legge, del giovamento che dalla norma potrebbe venire. Infatti un libretto per somma inferiore a 100 lire non ha più consistenza, perché non potrà mai essere ammortizzato: ammesso anche che si faccia tutto in carta libera, le spese per l'ammortamento saranno maggiori e saranno soprattutto maggiori le spese della estinzione del libretto, in quanto, quando si estingue un libretto, la Cassa di risparmio fa pagare una somma che si aggira intorno alle 300 lire.

È quindi inutile conservare questa norma degli antichi statuti, di cui dovrebbero avvalersi i possessori di libretti inferiori a 100 lire.

L'ultimo comma dell'articolo 18 prevede poi l'adeguamento della cifra: perciò questa norma contrasta anche con l'ultima parte dell'articolo stesso. Infatti quest'ultimo comma dice: « Le aziende... possono stabilire norme speciali per facilitare il rilascio di duplicati quando la somma iscritta a credito nel buono del libretto o nel libretto non supera le lire 10.000 ».

Pertanto la seconda parte del primo comma dell'articolo non è altro che un richiamo consuetudinario, mantenuto soltanto per il rispetto che abbiamo di quelle facoltà concesse teoricamente a questi antichi enti, ma che costituiscono solo dei rompicapo legislativi. Tanto più che la nuova legge riguarda tutto il territorio dello Stato, con dei limiti di somma in alcuni casi speciali.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo proposto dall'onorevole Rocchetti.

(È approvato).

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1951

Pongo in votazione l'articolo 18 che rimane così formulato:

« Le disposizioni contenute nella presente legge sono applicabili soltanto ad aziende esercenti il credito e la raccolta del risparmio; legalmente esistenti ed autorizzate, restando abrogata ogni precedente disposizione di legge o norma speciale in materia incompatibile con le disposizioni della presente legge.

Le aziende esercenti il credito e la raccolta del risparmio possono stabilire norme speciali per facilitare il rilascio di duplicati quando la somma iscritta a credito nel buono del libretto o nel libretto non supera le lire 10.000 ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 19:

« Le procedure contemplate nella presente legge, ad eccezione delle disposizioni relative al privilegio tributario di cui all'articolo 16, debbono essere osservate anche in caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di polizze, certificati o altri documenti, comunque denominati, nominativi o al portatore, rappresentativi di titoli o valori in genere depositati presso le aziende di credito e gli enti e società di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei tre disegni di legge esaminati questa mattina.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Ripristino dell'efficacia del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, riguardante i di-

ritti spettanti alle cancellerie e segreterie giudiziarie » (1704):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	21
Voti contrari	5

(La Commissione approva).

« Integrazione del ruolo amministrativo e del ruolo di ragioneria degli istituti di prevenzione e di pena » (1663):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	25
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Disposizioni in materia di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari » (1653):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	25
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amatucci, Arata, Artale, Baresi, Belloni, Bettiol Giuseppe, Borioni, Bruno, Bucciarelli Ducci, Buzzelli, Camposarcuno, Capalozza, Carcaterra, Colitto, Concetti, Corsanego, Fumagalli, Gullo, La Rocca, Lecciso, Liguori, Paolucci, Ricci Giuseppe, Rocchetti, Scalfaro e Trulli.

Sono in congedo:

Coli, Dossetti, Mussini e Riccio.

La seduta termina alle 11.